



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

Le polizze assicurative
stipulate dalle scuole
dopo il D.L. n. 48/2023,
convertito in
Legge n. 85/2023

RAFFAELLA BRIANI

SOMMARIO

- ✓ Le **novità di rilievo** del D.L. n. 48/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 85/2023
- ✓ Le **differenze** tra le garanzie proprie delle polizze assicurative integrative stipulate dalle scuole e le prestazioni erogate da INAIL



LA DISCIPLINA PREVIGENTE

- ✓ Art. 1, cc. 1 e 3, n. 28 e art. 4, c. 1, n. 5, D.P.R. n. 1124/1965
- ✓ Art. 2, c. 3, D.P.R. n. 1124/1965 (*infortunio in itinere dei soli lavoratori*)
- ✓ Nota Inail 17 marzo 2021 n. 3159
- ✓ Nota MI 5 Maggio 2021 n. 688



LA DISCIPLINA PREVIGENTE: GLI STUDENTI

«L'assicurazione obbligatoria pubblica è prevista, dall'articolo 1, comma 3, n. 288 e dall'articolo 4, comma 1, n. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 **per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività:**

- a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;**
- b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;**
- c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;**
- d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.»**



LA DISCIPLINA PREVIGENTE: GLI STUDENTI

«La copertura assicurativa opera soltanto per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge. **È escluso dalla tutela anche l'infortunio in itinere** di cui all'articolo 1, comma 9, e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112410, **occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.**»

Nota INAIL 17 marzo 2021 n. 3159



LA DISCIPLINA PREVIGENTE: I DOCENTI

«Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell'introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista:

a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), **ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, n.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112418;

b) se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dall'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.»

Nota INAIL 17 marzo 2021 n. 3159



«A seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione di cui all'articolo 7, commi 27-32, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13519, sono stati introdotti nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l'utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici. **Allo stato si deve, dunque, ritenere che per tutti gli insegnanti sia operante in via generalizzata l'obbligo assicurativo** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 **e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l'attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.**»

Nota INAIL 17 marzo 2021 n. 3159

LA DISCIPLINA
PREVIGENTE:
I DOCENTI



IL D.L. n. 48/2023

TESTO ORIGINARIO (ART. 18)

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, **esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione** di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 **si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione**, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE (ART. 18)

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, **((del testo unico di cui al decreto))** del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

IL D.L. n. 48/2023

TESTO ORIGINARIO (ART. 18)

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

- a) **il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie**, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) **gli esperti esterni** comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) **gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali**;

DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE (ART. 18)

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, **((primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto))** del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, **((gli appartenenti alle seguenti categorie))**:

- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

IL D.L. n. 48/2023

TESTO ORIGINARIO (ART. 18)

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) **gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;**

DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE (ART. 18)

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore **((IFTS), dei))** percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle **((istituzioni dell'alta formazione))** artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

IL D.L. n. 48/2023

TESTO ORIGINARIO (ART. 18)

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

[...]

DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE (ART. 18)

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

I PROFILI DI RILIEVO



*Estensione della **tutela infortunistica agli studenti** per gli eventi occorsi in occasione delle attività inserite nel PTOF*



*Limitazione della tutela al **solo anno scolastico 2023/2024***



RISULTA ANCORA CONVENIENTE UNA POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA?

COSA È COMUNQUE ESCLUSO DALLA COPERTURA OFFERTA DAL D.L. N. 48/2023



Responsabilità civile



Tutela legale



Infortunio *in itinere*

COSA È ESCLUSO DALLA TUTELA INFORTUNISTICA NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI

FOCUS INFORTUNI

AMBITO DI APPLICAZIONE



La tutela erogata da INAIL **non copre gli infortuni di:**

- ✓ alunni nel tragitto da/verso la scuola (cd. itinere)
- ✓ genitori quando si trovino all'interno della scuola o partecipino ad iniziative/progetti/attività organizzati dalla scuola

FOCUS INFORTUNI




FOCUS INFORTUNI

Quali aspetti verificare

- Morte da infortunio e morte presunta
- Invalidità permanente da infortunio - TABELLA INAIL
- come previsto da tabella indennizzi
- Franchigia invalidità permanente
- Riconoscimento invalidità permanente del 100% se accertata al 45%
- Capitale maggiorato per invalidità permanente >75%
- Invalidità permanente raddoppiata per alunni orfani
- Invalidità permanente alunni orfani grave oltre il 75%

TUTELA INAIL

- Copertura calcolata in proporzione alla capacità reddituale della famiglia
- Come sopra
- 5%
- Prestazione non erogata
- Prestazione non erogata
- Prestazione non erogata
- Prestazione non erogata



**associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE